

MICHELE FARAGUNA (TRIESTE)

LA FIGURA DELL' AISYMNETES TRA REALTÀ STORICA E TEORIA POLITICA

Aristotele tratta dell'*aisymneteia* nel terzo libro della *Politica* nell'ambito della discussione da lui dedicata alle diverse forme della monarchia (1285a29-b2)¹. La sua analisi di questo *eidōs* della βασιλεία, com'è noto, non è tuttavia per certi aspetti priva di elementi di ambiguità: l' αἰσυμνητεία si configura, infatti, per Aristotele come una forma di potere monarchico del tempo antico (ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἑλλησι) che si caratterizza per il fatto di essere conforme a legge (κατὰ νόμον) e limitata nel tempo (o negli obiettivi) ma, nello stesso tempo, anche legata all'arbitrio di chi tale potere deteneva (κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμην), di essere in breve – per quanto ciò possa apparire un ossimoro – una αἰρετὴ τυραννίς (1285a31-32 da confrontare con 1285b25-26, 1286b35-39 e 1295a7-17). Come ha tuttavia osservato l'Andrewes, “[a]n elective tyrant is still a tyrant, an absolute ruler who supersedes the constitution”² e si rimane pertanto con l'impressione che, nella sua volontà di classificazione e di sistemazione, Aristotele si muova, nella sua analisi, sul filo del rasoio.

Ma le difficoltà non finiscono qui: nei luoghi citati Aristotele fa infatti almeno due volte riferimento ad αἰσυμνηταὶ *al plurale* (1285a31, 1295a14), ma, nel momento in cui procede a sostanziare la sua trattazione di esempi storici concreti, apparentemente egli è in grado di farne soltanto uno, quello celeberrimo di Pittaco (cfr. anche Theophr. fr. 631 Fortenbaugh *ap.* Dionys. Hal. 5,73,3; Theod. Metochites, *Misc.* 100, pp. 668-669 Müller-Kiessling). Nello *skolion* di Alceo chiamato da Aristotele a suffragare la sua affermazione Pittaco viene peraltro caratterizzato come τύραννος (fr. 348 Voigt; cfr. anche Strabo 13,2,3 = C 617), e non come *aisymnetes*, e, d'altra parte, egli viene altrove dallo stesso Aristotele

¹ Recenti discussioni sull'analisi aristotelica della βασιλεία si devono a P. Carlier, *La notion de pambasileia dans la pensée politique d'Aristote*, in *Aristote et Athènes* (ed. M. Piérart), Fribourg-Paris 1993, pp. 103-118, e D.B. Nagle, *Alexander and Aristotle's Pambasileus*, “AC” 69 (2000), pp. 117-132, in part. 119-127. Cfr. anche E. Schütrumpf, *Aristoteles, Politik: Buch II, III*, Berlin 1991, pp. 535-583. Sulla possibilità che tale sezione della *Politica* presupponesse riflessioni precedentemente dedicate dal filosofo al tema della monarchia in occasione della composizione dello scritto Περὶ βασιλείας dedicato ad Alessandro cfr. R. Weil, *Aristote et l'histoire. Essai sur la “Politique”*, Paris 1960, pp. 157-159.

² A. Andrewes, *The Greek Tyrants*, London 1956, p. 97.

definito νόμων δημιουργός (1274b17)³ e nel resto della tradizione, secondo i casi, νομοθέτης (Diod. 9,11,1), μόναρχος (Strabo, *loc. cit.*) e, in un canto popolare, addirittura “re della grande Mitilene” (μεγάλας Μυτιλήνας βασιλεύων) (Plut. *Mor.* 157E = D.L. Page, *Poetae Melici Graeci*, Oxford 1962, nr. 869).

Di fronte ad una simile sconcertante situazione l'orientamento degli studiosi è stato tradizionalmente quello di ammettere la sostanziale attendibilità della notizia raccolta da Aristotele e di riconoscere quindi nell'*aisymneteia* una delle realtà istituzionali, individuabili anche là dove il termine non viene esplicitamente usato, caratteristiche della grecità arcaica⁴. Un esempio istruttivo e relativamente recente ci viene in proposito offerto dall'autorevole opera di H.-J. Gehrke sulla *stasis* nel mondo greco, in cui l'autore, pur senza mai definirne i caratteri specifici, più volte fa riferimento all'*aisymneteia* di alcuni personaggi benché questi mai vengano presentati dalle fonti come tali⁵.

In tempi recenti si è tuttavia affermata una nuova dottrina improntata ad un atteggiamento ben più scettico di fronte alla tradizione. In un importante articolo, il Romer ha sostenuto che l'*aisymneteia* come categoria storica non sarebbe altro che una costruzione teorica, una mera invenzione elaborata dallo Stagirita sulla base di alcuni elementi della tradizione relativi a Pittaco e della applicazione ad essi di procedimenti sillogistici tipici del suo metodo di indagine⁶. Pittaco sarebbe anzi stato l'unico αἰσυμνήτης noto ad Aristotele e la sezione dedicata all'*aisymneteia*, tutto sommato inutile ai fini di una ricostruzione della storia arcaica di Mitilene, verrebbe all'opposto a costituire un interessante osservatorio privilegiato per lo studio del metodo storico dell'autore della *Politica*.

Devo dire subito che le conclusioni di Romer non sono a mio giudizio del tutto convincenti. Scopo di questa mia relazione non è tuttavia quello di riesaminare le

³ Cfr. in proposito K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, “Historia” Einzelschr. 131 (1999), pp. 220-221.

⁴ Si vedano ad es., per risalire alle origini di tale tradizione, J. Toepffer, *Aisymnetes*, “RE” 1 (1893), coll. 1088-1091; G. Busolt, *Griechische Staatskunde*, München 1920³, pp. 372-375.

⁵ H.-J. Gehrke, *Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.*, München 1985, Sachregister, s.v., p. 442. Emblematico ad es. il caso dell'*“aisymnetes”* ateniese Aristarco ad Efeso, cui viene attribuito un ordinamento ispirato alla costituzione soloniana (pp. 57-58). A rigore di termini ciò non trova tuttavia riscontro in Suid., s.v. Ἀρίσταρχος (E 3894 Adler), l'unica fonte che lo menziona: οὗτος τὴν ἐν Ἐφέσῳ μόναρχον εἶχεν ἐξουσίαν ἐκ τῶν Ἀθηναίων ἥκων κλητός· ἐκάλουον δὲ ἄρα αὐτὸν οἱ προσήκοντες, ὅτι ἐμμελῶς τε καὶ σὺν κηδεμονίᾳ αὐτῶν ἦρξεν ἔτεσι ε'. Lo stesso vale per il caso del corinzio Filolao, a Tebe, testimoniato da Arist. *Pol.* 1274a31-b5 (p. 372).

⁶ F.E. Romer, *The Aisymneteia: a Problem in Aristotle's Historic Method*, “AJPh” 103 (1982), pp. 25-46, seguito da L. de Libero, *Die archaische Tyrannis*, Stuttgart 1996, pp. 324-327; e Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit., pp. 220-226, in part. 220-221.

categorie del pensiero aristotelico né di riconsiderare quanto si pensava degli *aisymnetai* arcaici nel IV sec., bensì quello, assai meno ambizioso, di ritornare sul problema della base documentaria di cui poteva disporre Aristotele per fondare le sue riflessioni. Questo aspetto è stato infatti lasciato in secondo piano dal Romer, ma merita di essere valorizzato soprattutto in considerazione del fatto che le fonti arcaiche che documentano le funzioni dell'*aisymnetes* (o degli *aisymnetai*), specie quelle epigrafiche, sono più numerose di quanto generalmente riconosciuto e possono offrire, tra le altre cose, un quadro non privo di una certa coerenza. Tale procedimento mi sembra oltretutto giustificato da un frammento dello stesso Aristotele dal quale risulta con chiarezza che le sue ricerche in proposito non si erano limitate al caso di Pittaco. Sappiamo infatti che nella *Costituzione dei Cumani*, con ogni probabilità i cittadini di Cuma eolica, Aristotele faceva distinzione tra due accezioni del termine αἰσυμνήτης, notando, per quanto è possibile ricostruire, che a Cuma si indicava con tale nome l'arconte (ὑπὸ Κυμαίων αἰσυμνήτην τὸν ἄρχοντα λέγεσθαι) ma anche che in antico (τὸ πρότερον) τοὺς τυράννους ... αἰσυμνήτας προσαγορεύεσθαι (fr. 524 Rose = 530, 1 e 2 Gigon). Non va dimenticato inoltre, come giustamente evidenziato dal Romer, che Aristotele aveva soggiornato per un certo tempo a Mitilene⁷ e che da Ereso veniva il suo allievo Teofrasto, fatti entrambi i quali rendono possibile inferire che le sue conoscenze sulla storia dell'isola di Lesbo dovessero essere più ampie di quanto non appaia dalla *Politica*⁸.

Prima di passare a considerare nel dettaglio le fonti epigrafiche sull'*aisymneteia*, il cui esame costituirà il nucleo centrale di questo contributo, mi sembra utile iniziare partendo dalle prime attestazioni del termine αἰσυμνήτης (e della variante più antica αἰσυμνητήρ), che troviamo nei poemi omerici. Nell'VIII libro dell'*Odissea* fanno la loro comparsa nove *aisymnetai* incaricati di allestire ogni cosa nel migliore dei modi per gli agoni di danza e di spianare e allargare il campo di gara (8,258-260: αἰσυμνήται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν δήμιοι, οἳ κατ' ἀγῶνας εὐ πρήσσεσκον ἕκαστα· λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ'εὔρυναν ἀγῶνα. Giova sottolineare che tali personaggi scelti con funzione di agonoteti e "arbitri"⁹ erano δήμιοι, "pubblici", e che il frequentativo πρήσσεσκον induce a ipotizzare una loro funzione non soltanto occasionale bensì stabile e permanente¹⁰. Gli αἰσυμνήται

⁷ Cfr. I. Düring, *Aristotle in the Ancient Biographical Tradition*, Göteborg 1957, pp. 249-256.

⁸ In tal senso anche J.F. McGlew, *Tyranny and Political Culture in Ancient Greece*, Ithaca-London 1993, pp. 79-81.

⁹ Cfr. schol. HTBEQ *ad loc.* e il relativo commento in *Lexikon des frühgriechischen Epos*, Göttingen 1955-, s.v. αἰσυμνήτης, coll. 382-383.

¹⁰ Si veda in proposito F. Kolb, *Agora und Theater, Volks- und Festversammlung*, Berlin 1981, p. 8, il quale, tra le altre cose, significativamente osserva che "[d]ie Verwendung des Terminus 'Aisymnetes' für die Kampfrichter verdeutlicht ..., daß deren Funktion als eine ebenso politische verstanden wurde wie die eines Richters in Rechtsstreitigkeiten".

dovevano in altri termini rappresentare una sorta di funzionari pubblici nella “comunità politica (o protopolitica)” dei Feaci¹¹.

Nel XXIV libro dell'*Iliade* Ermes, nella sua veste di messaggero e di πομπός (24,439) incaricato di scortare Priamo alle navi degli Achei senza che questi venisse visto prima di comparire davanti ad Achille, viene paragonato, secondo la lezione di Aristarco, ad un “giovane αἰσυμνητήρ coperto della prima barba, la cui giovinezza è piena di grazia” (*Il.* 24,347-348: βῆ δ' ἰέναι κούρω αἰσυμνητῆρι ἔοικώς, πρῶτον ὑπηνήτη, τοῦ περ χαριεστάτη ἤβη)¹². Lo stesso Aristarco interpretava αἰσυμνητήρ come sinonimo di βασιλικός e, in effetti, l'espressione κούρω αἰσυμνητῆρι ἔοικώς nel senso di “simile ad un giovane principe” sembra essere una variante di formule quali βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε più volte ricorrenti nei due poemi (*Il.* 3,170; *Od.* 17,417; 24,253). Va peraltro osservato che una simile traduzione nella sua genericità è forse troppo semplificante e va a scapito della ricchezza semantica inerente al termine αἰσυμνητήρ. Ermes, che porta in mano la sua verga magica (343), nell'introdurre, pur non visto, Priamo quasi di fronte ad Achille e nel consigliarlo sul comportamento da tenere (24,460-467), agisce di fatto da mediatore tra i due personaggi e non è pertanto escluso che si debba seguire il Solmsen nella sua proposta di intendere l'espressione in questione nel senso di “simile ad un giovane αἰσυμνήτης”, “simile ad un giovane di nobili origini che esercita funzioni di ‘arbitro’”¹³.

Tenendo i due luoghi omerici sullo sfondo, possiamo ora passare a considerare più da vicino le testimonianze epigrafiche. Il primo caso da esaminare, seguendo un

¹¹ Sui poemi omerici come testimonianza e riflesso dello sviluppo di strutture organizzative comunitarie già pienamente “politiche”, per quanto in una fase ancora embrionale, si vedano i contributi di K.A. Raaflaub, *Homer to Solon: the Rise of the Polis. The Written Sources*, in *The Ancient Greek City-State* (ed. M.H. Hansen), Copenhagen 1993, pp. 41-105, in part. 46-59; Id., *Homeric Society*, in *A New Companion to Homer* (edd. I. Morris-B. Powell), “Mnemosyne” Suppl. 163 (1997), pp. 624-648; Id., *A Historian's Headache. How to Read 'Homeric Society'?*, in *Archaic Greece. New Approaches and New Evidence* (edd. N. Fisher-H. van Wees), London 1998, pp. 169-193. Cfr. anche J.P. Crielaard, *Homer, History and Archaeology. Some Remarks on the Date of the Homeric World*, in *Homeric Questions* (ed. J.P. Crielaard), Amsterdam 1995, in part. pp. 239-247.

¹² Per le varianti nella tradizione del v. 347 cfr. *Lexikon des frühgriechischen Epos* cit., s.v. αἰσυμνητήρ, col. 382; H. Erbse, *Scholia Graeca in Homeri Iliadem*, Berlin 1977, *ad loc.*; per un recente commento al passo v. N. Richardson, *The Iliad: A Commentary*, VI, Cambridge 1993, p. 309.

¹³ F. Solmsen, *Beiträge zur griechischen Wortforschung*, Straßburg 1909, p. 37 n. 1: “Eine andere Frage ist, ob seine Erklärung = βασιλικός zutrifft und die Bedeutung nicht vielmehr nach θ 258 zu bestimmen ist, d.h. κούρος αἰσυμνητήρ den Jüngling bezeichnet, der bei Festen, Wettspielen u. dgl. alles aüssere, wie es sich bezieht, anzuordnen hat”; cfr. anche Kolb, *Agora und Theater* cit., p. 8: “Ein κούρος αἰσυμνητήρ in der Ilias ... ist offensichtlich ein Jüngling aus einem jener Adelsgeschlechter welche in archaischer Zeit die richterliche Gewalt in ihrem Herrschaftsgebiet ausübten”.

ordine cronologico, ci riporta nuovamente al mondo della grecità orientale e più precisamente alla *polis* di Mileto. Qui l'*aisymnetes* aveva una funzione pubblica di primaria importanza se è vero che rivestiva la funzione di magistrato eponimo della città¹⁴. Non è possibile precisare a quando possa essere fatta risalire tale prerogativa¹⁵, ma è certo che essa risaliva quanto meno al 525/4. Con quest'anno inizia infatti per noi la lista degli eponimi milesî, preceduta dall'instestazione οἶδε μολπῶν ἡσύμνησαν, fatta presumibilmente incidere nel 334/3 quando Alessandro rivestì tale carica (e continuata poi fino al 314/3), venuta alla luce nel *Delphinion* di Mileto (*Milet* I.3, nr. 122; cfr. anche P. Herrmann, *Milet* VI.1, nr. 122, p. 166). Gli *aisymnetai* milesî, oltre ad avere funzione eponimica, erano, assieme ai cinque προσέταροι, anche i "presidenti" della confraternita dei μολποί, i sacri cantori (e danzatori) di Apollo¹⁶. Le loro competenze e prerogative in ambito rituale ci sono ampiamente illustrate da un decreto nel suo nucleo centrale di epoca arcaica ripubblicato, con successive aggiunte apportate nel V sec., in età ellenistica (*Milet* I.3, nr. 133 = *SIG*³ 57 = F. Sokolowski, *Lois sacrées de l'Asie Mineure*, Paris 1955, nr. 50, pp. 129-135; cfr. ora anche *Milet* VI.1, nr. 133, pp. 168-169). Si è pertanto a lungo discusso tra gli studiosi se gli *aisymnetai* di Mileto fossero soltanto "figure cerimoniali" o avessero invece, per lo meno in epoca arcaica, effettivi poteri politici¹⁷. Mi sembra peraltro che quest'ultima ipotesi sia senz'altro quella da

¹⁴ Due αἰσυνῶντες sono nuovamente attestati intorno al 300 a.C. come eponimi della città a Nasso (*IG* XII, 7, 67, B, ll. 36-37 [= *SIG*³ 955, ll. 1-2]; su quest'iscrizione cfr. L. Migeotte, *L'emprunt public dans les cités grecques*, Québec-Paris 1984, nr. 49, pp. 168-177); v. anche *IG* XII, 9, 223, l. 5 (Eretria).

¹⁵ N. Ehrhardt, *Milet und seine Kolonien*, Frankfurt am Main-Berlin-New York 1988², I, pp. 192-203, soprattutto 200-203, crede di poter risalire fino alla metà del VII sec.; più scettico R. Sherk, *The Eponymous Officials of Greek Cities* IV, "ZPE" 93 (1992), p. 230 con n. 23. L'eponimia dell'*aisymnetes* è probabile anche per alcune delle colonie di Mileto: sul caso di Olbia cfr. F. Graf, *Das Kollegium der μολποί von Olbia*, "MH" 21 (1974), pp. 209-215; Sherk, *art. cit.*, pp. 235-236; e L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales d'Olbie du Pont*, Genève 1996, nr. 2, pp. 6-7; su quello di Sinope v. Ehrhardt, *Milet* cit., I, p. 196; Sherk, *art. cit.*, p. 246.

¹⁶ Sui *molpoi* di Mileto, forse rifunzionalizzazione di un'antica "lega maschile" (*Männerbund*), cfr. S. Luria, *Ein milesischer Männerbund im Lichte ethnologischer Parallelen*, "Philologus" 83 (1928), pp. 113-136; Graf, *Apollon Delphinios*, "MH" 36 (1979), pp. 7-13; N. Robertson, *Government and Society at Miletus, 525-442 B.C.*, "Phoenix" 41 (1987), pp. 356-398, in part. 359-378; e, da ultimo, S. Georgoudi, *La procession chantante des Molpes de Milet*, in *Chanter les dieux. Musique et religion dans l'Antiquité grecque et romaine* (edd. P. Brulé-Ch. Vendries), Rennes 2001, pp. 153-171.

¹⁷ A favore della prima ipotesi si vedano G. De Sanctis, *I molpi di Mileto*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, II, Pavia 1930, pp. 671-679 (rist. in *Scritti minori* [edd. A. Farrabino-S. Accame], IV, Roma 1976, pp. 461-471); Gehrke, *Zur Geschichte Milets in der Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr.*, "Historia" 29 (1980), pp. 20-24; Robertson, *Government and Society* cit., pp. 359-360 con n. 4.

preferire¹⁸. O forse sarebbe meglio dire che una simile alternativa così posta non ha ragione di esistere.

I molpi erano infatti strettamente e intimamente legati al culto di Apollo *Delphinios*, divinità “politica” per eccellenza a Mileto¹⁹. Nel *Delphinion*, il santuario del dio, come appare dalla raccolta dei testi epigrafici curata dal Rehm²⁰, erano esposti e conservati, accanto ai documenti di carattere sacrale, non soltanto le liste dei magistrati eponimi della *polis*, i testi epigrafici dei trattati interstatali e i decreti di prossenia nonché copie dei decreti di altre città in onore di giudici milesi, ma anche gli *psephismata* e le liste relative ai neo-cittadini cui era stata elargita la *πολιτεία* milesia. E proprio a questo proposito emerge da tre documenti collocabili tra la fine del III e l’inizio del II sec. a.C. una specifica competenza dei molpi in materia di stato civile (*Milet* I.3, nrr. 143, A, ll. 31-33; 146, A, ll. 41-43; 150, ll. 65-67). Con formulario nei tre testi pressoché identico si stabilisce infatti in essi che nei casi di illegittimo esercizio della cittadinanza milesia erano per legge previste per i trasgressori una ἐμ μολπῶν ἔνστασις e una δίκη ξενίας (cfr. ad es. 143, A, ll. 31-33: ἐὰν δέ τις πολιτεύηται παρὰ τόδε τὸ ψήφισμα εἶναι αὐτὸν ὑπεύθυνον τῆι τε ἐμ μολποῖς ἐνστάσει καὶ τῆι δίκῃ τῆς ξενίας κατὰ τοὺς νόμους).

Allo stato delle nostre attuali conoscenze appare difficile poter caratterizzare con sicurezza i due procedimenti. Il Rehm pensava ad es. a due momenti successivi di una medesima azione da esperire davanti ad un ipotizzato tribunale dei molpi²¹. Il Wilamowitz non escludeva invece che l’*enstasis* presentata davanti ai molpi potesse avere valore puramente formale e che questi dovessero comunque portare davanti ad un tribunale le accuse formulate in loro presenza²². La parola ἔνστασις in ogni caso indica genericamente una “opposizione” (LSJ, s.v., p. 574). In logica essa poteva ad es. essere usata per indicare un’obiezione ad un argomento. In ambito epigrafico mancano, per quanto mi risulta, confronti per l’uso del sostantivo in un’accezione analoga a quella dei tre testi in parola.

Esistono tuttavia alcuni paralleli forniti da forme derivate dal verbo ἐνίστημι. Nell’iscrizione di Alicarnasso detta di Ligdami (475-450 a.C.), SIG³ 45 (= ML 32),

¹⁸ Cfr. in proposito M. Faraguna, *Note di storia milesia arcaica: i Γέργιθες e la στάσις di VI secolo*, “SMEA” 36 (1995), pp. 53-54 con n. 69.

¹⁹ Graf, *Apollon Delphinios* cit., pp. 2-22; Ehrhardt, *Milet* cit., I, p. 143.

²⁰ G. Kawerau-A. Rehm, *Milet* I.3: *Das Delphinion in Milet*, Berlin 1914; si vedano anche gli aggiornamenti a tale volume curati da P. Herrmann, *Milet* VI.1: *Inscripfen von Milet*, Berlin-New York 1997.

²¹ *Milet* I.3, p. 284.

²² U. von Wilamowitz Moellendorff, recensione a Kawerau-Rehm, *Milet* I.3 cit., “GGA” 1914, p. 77 (rist. in *Kleine Schriften*, V.1, Berlin 1937, pp. 430-431). Il De Sanctis, *I molpi di Mileto* cit., pp. 675-676 (= 465-467) tracciava una netta distinzione tra δίκη τῆς ξενίας e ἔνστασις ἐμ μολποῖς, attribuendo la prima alla sfera del diritto civile e limitando la seconda alle sole implicazioni religiose che l’usurpata cittadinanza poteva comportare.

l. 28, il participio ἐνεστηκώς designa ad es. l'“attore”, colui che rivendicando il fondo in possesso di un altro “si oppone” al suo diritto di proprietà sul fondo stesso²³. Allo stesso modo, nel frammento περὶ συμβολαίων delle *Leggi* di Teofrasto (fr. 650 Fortenbaugh)²⁴ è detto che in alcuni luoghi la vendita di un immobile, prima di essere convalidata, doveva essere annunciata ripetutamente per cinque giorni “nel caso in cui qualcuno presenti opposizione (ἐνίσταται) o reclami il possesso del fondo o della casa” (§ 1). Se ne conclude, se il parallelo è valido, che l'ἐνστασις ἐμ μολποῖς, lungi dall'essere un atto privo di reale contenuto, doveva essere una formale opposizione ad una pretesa cittadinanza presentata da un individuo davanti ai molpi, i quali, verificate l'ammissibilità, potevano poi introdurre l'azione (δίκη τῆς ξενίας) presso il tribunale²⁵. Ne discende allora che, ancora in età ellenistica, i molpi, con il loro αἰσυμνήτης, conservavano funzioni giudiziarie di qualche sorta in rapporto al diritto di cittadinanza e che tali competenze erano presumibilmente il residuo di una giurisdizione in antico più ampia. Emergerebbe così da ciò, seppure in maniera indiretta, un rapporto originario dell'αἰσυμνήτης con la sfera del diritto e della sua amministrazione.

Lo stesso quadro si ricava dall'analisi del nostro secondo documento, un complesso di frammenti bronzei bustrofedici venuti alla luce ad Olimpia e databili verso il 500 a.C. (*I. v. Olympia 22 + Nachträge*, col. 797 = D. Asheri, *Rimpatrio di esuli a Selinunte*. *Inscriptionen von Olympia V*, nr. 22, “ASNP” s. III, 9 [1979], pp. 479-497)²⁶. Va detto subito che lo stato dei frammenti non consente la ricostruzione di un testo dal senso continuo. Nondimeno, la presenza in essi di un numero di vocaboli e locuzioni abbastanza caratteristiche e indicative ha consentito

²³ A. Maffi, *L'iscrizione di Ligdamis*, Trieste 1988, pp. 109-133; cfr. anche R. Koerner, *Inscriptio Gesezestexte der frühen griechischen Polis* (ed. K. Hallof), Köln-Weimar-Wien 1993, nr. 84, pp. 316-323; H. Van Effenterre-F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, Rome 1994, nr. 19, pp. 88-93.

²⁴ Sul frammento, da ultimo, Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiarie*, “Chiron” 30 (2000), pp. 71-74.

²⁵ Una procedura analoga è forse riscontrabile nel regolamento delfico dei Labiadi (*CID* I, nr. 9, pp. 26-85): sebbene la terminologia sia del tutto diversa da quella di Mileto, si stabilisce qui che se i tagi commettevano irregolarità in rapporto all'ammissione dei nuovi membri della “fratria (?)”, era lecito presentare un'accusa contro di loro di fronte ai tagi successivamente entrati in carica (A, ll. 31-44). Si evince tuttavia dal testo contenuto in un'altra faccia del cippo che non sono i tagi stessi a giudicare, ma l'assemblea o un gruppo scelto. I tagi infatti “introducono l'azione presso i giudici per l'accusatore” (C, ll. 12-14; cfr. in proposito il commento di G. Rougemont, *CID* I, p. 51). Sui Labiadi si veda, da ultimo, V. Sebillotte, *Les Labyades: une phratrie à Delphes?*, “CCG” 8 (1997), pp. 39-49 (che mette in dubbio l'identificazione dei Labiadi come una fratria).

²⁶ Successive edizioni e discussioni dei frammenti in Dubois, *Inscriptions grecques dialectales de Sicile*, Rome 1989, nr. 28, pp. 32-37; e Van Effenterre-Ruzé, *Nomima*, I cit., nr. 17, pp. 76-83.

all'Asheri di identificare il contenuto del documento in un accordo giurato (ὄρκια) di riconciliazione tra due parti, la *polis* di Selinunte (due volte senza ombra di dubbio menzionata in quanto rimane del testo) da un lato, e un gruppo di esuli selinuntini riammessi in città a certe ben determinate condizioni dall'altro²⁷. Si ha in particolare l'impressione che l'oggetto principale intorno a cui ruotava l'accordo fossero i termini in base ai quali doveva essere attuata la restituzione, agli esuli rimpatriati, dei beni loro precedentemente confiscati e, qualora tale ipotesi fosse corretta, ne discenderebbe che, sul piano del contenuto, gli ὄρκια selinuntini costituiscono in ordine cronologico il primo esempio di una classe numericamente non trascurabile di testi²⁸.

Va allora sottolineato il ricorrere nei frammenti, per due volte, di αἰσιμνᾶται, questa volta al plurale, verisimilmente in rapporto all'attuazione degli accordi stessi²⁹. Nel primo caso (fr. *h*, l. 6) il contesto è troppo vago per poterne trarre deduzioni, ma nel secondo (fr. *b*, l. 5) essi risultano in qualche modo associati al verbo δαμεύω, "confiscare", presumibilmente quindi in rapporto a beni confiscati dalla città. Gli αἰσιμνᾶται sono magistrati caratteristici delle colonie megaresi³⁰, tra le quali, come è noto, deve essere fatta rientrare anche Selinunte³¹. Essi sono attestati per l'epoca ellenistica con funzioni analoghe a quelle dei pritani ateniesi a Calcedone (*I. v. Kalchedon* 6, l. 1; 7, l. 6; cfr. anche 10, ll. 10 e 12; 11, l. 3; 12, l. 13, in cui ricorre il verbo προαἰσιμνᾶω) e, forse, a Selimbria (*SGDI* 3068, ll. 4 e 7) e indirettamente, attraverso la menzione del προαἰσιμνῶν, a Kallatis³² e a Chersoneso

²⁷ La proposta di interpretazione dell'Asheri è nella sua sostanza accolta da Van Effenterre-Ruzé, *Nomima*, I cit., i quali tentano tuttavia di precisare il preciso contesto storico dell'accordo. I φεύγοντες del documento in particolare non sarebbero, secondo i due autori, degli esuli, dei cittadini espulsi dalla *polis* bensì dei "fuggitivi" costretti ad abbandonare la città in occasione di un assedio o da parte cartaginese o da parte siracusana. Se anche tale ipotesi, altamente speculativa, cogliesse nel vero, essa non pregiudicherebbe in alcun modo l'argomento che segue.

²⁸ Essi sono raccolti e sistematicamente discussi nell'eccellente studio di R. Lonis, *La réintégration des exilés politiques en Grèce: le problème des biens*, in *Hellénika Symmikta* (edd. P. Goukowski-C. Brixhe), Nancy 1991, pp. 91-109, dove il nostro documento non viene peraltro preso in considerazione.

²⁹ Sulla forma αἰσιμνᾶται, tipicamente megarese, v. *infra*.

³⁰ K. Hanell, *Megarische Studien*, Lund 1934, pp. 147-150.

³¹ Cfr. ad es. Asheri, *La colonizzazione greca*, in *La Sicilia antica* (edd. E. Gabba-G. Vallet), I.1, Napoli 1980, pp. 129-131.

³² A. Avram, *Zur Verfassung von Kallatis in hellenistischer Zeit*, "Il Mar Nero" 1 (1994), pp. 167-177 (sul caso, incerto, di Selimbria, p. 171 n. 23), secondo il quale bisognerebbe tuttavia distinguere tra diverse situazioni nell'ambito di influenza megarese: "In Megara tragen die Aisimneten (sic!) neben dem Rat und der Volksversammlung zur Ausübung der gesetzgebenden und exekutiven Gewalt bei, in Kalchadon werden sie in den Rat eingegliedert und in eine prytanenartige Institution umgewandelt, während in Herakleia am Pontos – soweit dies am Beispiel der von seinen Tochterstädten Kallatis und Chersonasos gelieferten Angaben zu beurteilen ist

Taurica (*SIG*³ 709, l. 57), e, d'altra parte, secondo Pausania, il βουλευτήριον portava a Megara il nome di Αἰσύμνιον (1,43,3; cfr. anche *IG* VII, 15 = *SIG*³ 642)³³. Mi sembra tuttavia che, considerato il livello cronologico ben più risalente e il contesto del nostro documento selinuntino, sia qui preferibile attribuire agli αἰσιμῶται una diversa funzione, una funzione cioè di tipo arbitrale, di "mediazione" e di riconciliazione tra le due parti dell'accordo³⁴. Siamo in ogni caso di nuovo riportati ad un contesto di carattere strettamente giuridico e ad una situazione di divisione e di frattura nell'ambito del corpo cittadino della *polis*.

Con il terzo testo da esaminare scendiamo nel V secolo e, come vedremo, ci avviciniamo molto, nel profilo dell'αἰσιμνήτης che ne emergerà, a quello descritto nella *Politica* aristotelica. Si tratta di un documento proveniente da Teo pubblicato per la prima volta da P. Herrmann nel 1981³⁵ che costituisce una delle novità epigrafiche di rilievo degli ultimi decenni. Esso riporta una serie di "maledizioni" (ἀπόλλυσθαι καὶ αὐτὸν καὶ τὸ γένος τὸ κένο) rivolte contro chi si rendesse responsabile di atti che mettevano a rischio l'integrità e la stabilità politica della comunità cittadina e viene in tal modo ad affiancarsi alle *Teiorum Dirae* (ML 30)³⁶, da lungo tempo già conosciute, rispetto alle quali il nuovo testo presenta evidenti concordanze di terminologia e di contenuto. Lo distingue da esse invece il fatto che nella nuova iscrizione, che paleograficamente si presenta di poco più recente della prima, le imprecazioni valevano non soltanto per la *polis* di Teo ma venivano estese anche alla colonia di Abdera³⁷.

In ragione delle forti somiglianze tra i due documenti la nuova iscrizione, per quanto anch'essa mutila e incompleta, ha consentito nuove integrazioni e una migliore comprensione di alcune parti del testo delle *Teiorum Dirae*. Emerge in particolare dalla lettura combinata dei due monumenti il quadro di una situazione di

– nur das Amt des προαἰσιμῶν, d.h. des Vorsitzenden des Rats und der Volksversammlung aufrechterhalten wird" (p. 174).

³³ Busolt, *Griechische Staatskunde* cit., p. 374; v. anche L. Piccirilli, *Megarikà. Testimonianze e frammenti*, Pisa 1976, pp. 160-164.

³⁴ Cfr. in tal senso, ma più genericamente, Asheri, *Rimpatrio di esuli* cit., p. 490, secondo cui "[i]l nostro documento evidentemente investiva gli aisimneti di certi poteri, giudiziari, punitivi o altri, per l'esecuzione dell'accordo".

³⁵ Herrmann, *Teos und Abdera im 5. Jahrhundert v.Chr. Ein neues Fragment der Teiorum Dirae*, "Chiron" 11 (1981), pp. 1-30 (*SEG* 31,985). Cfr. anche Koerner, *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., nr. 79, pp. 301-307; e Van Effenterre-Ruzé, *Nomima*, I cit., nr. 105, pp. 370-374.

³⁶ Koerner, *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., nr. 78, pp. 294-301; Van Effenterre-Ruzé, *Nomima*, I cit., nr. 104, pp. 366-370.

³⁷ Cfr. Herrmann, *Teos und Abdera* cit., pp. 23-24: "Man könnte von daher geradezu die Vermutung aufstellen, daß wir in dem neuen Inschriftenfragment die Prozedur der Ausweitung einer bisher auf Teos allein beschränkten Institution auf die Tochterstadt Abdera greifen können". Si veda in proposito anche G.B. D'Alessio, *Immigrati a Teo e Abdera* (*SEG* XXXI 985; *Pind. fr. 52b Sn.-M.*), "ZPE" 92 (1992), pp. 73-80, in part. 76-80.

grande potenziale instabilità politica, anche per l'azione di forze esterne, all'interno della comunità teia, situazione che si è voluto per lo più ricollegare ora con le convulse fasi che fecero seguito alla battaglia del Micalo ora, ma forse con minore plausibilità, con le turbolenze che segnarono gli anni posteriori alla rivolta ionica e alla sconfitta di Lade³⁸. Si paventa infatti nel nuovo testo la possibilità di una insurrezione contro l'ordine stabilito (*ἐπανόστασις*) e della guerra civile, così come di tutti quei fenomeni – quali processi arbitrari, confische di beni, illegittimi imprigionamenti ed esecuzioni capitali – ad essa inevitabilmente connessi (*a*, ll. 10-19). E, come diretta conseguenza, viene stabilito un formale divieto di insediare un *αἰσυμνήτης* neppure con decisione maggioritaria (o in seguito ad un moto popolare) (*a*, ll. 22-24: *αἰσυμνήτην οὐ στήσω οὔτε σὺμ πολλοῖσι*)³⁹. Allo stesso modo, nelle *Teiorum Dirae*, veniva condannata, secondo le nuove integrazioni proposte dallo Herrmann e poi generalmente accolte, l'ipotesi dell'istituzione di un *aisymnetes*, o di una sollevazione che avesse tale obiettivo⁴⁰, e nello stesso tempo presumibilmente – ma dato il cattivo stato del testo non vi è certezza – si malediceva chi, impostosi nonostante la precedente clausola come *aisymnetes*, avesse tradito la città e il suo territorio⁴¹.

Appare pertanto evidente che nella Teo dei primi decenni del V sec. la prospettiva di avere un *aisymnetes*, per quanto considerata reale, era aborrita e non desiderata. Meno agevole è tuttavia precisarne le ragioni. E' naturalmente possibile che qui il termine debba essere semplicemente inteso come sinonimo di *τύραννος* (cfr. Arist. fr. 524 Rose = 530, 1 Gigon) e che ciò che si voleva specificamente evitare era in primo luogo il ripetersi dell'esperienza di regimi tirannici (o fortemente oligarchici) imposti dai Persiani, ma non è neppure escluso, soprattutto se il regime politico allora vigente a Teo (e ad Abdera) era veramente di stampo democratico come si è più volte sostenuto⁴², che l'*aisymnetes*, che preferirei allora interpretare come "arbitro", venisse in una situazione di torbidi civili considerato negativamente (anche se – si noti bene – espressione della maggioranza!) in quanto elemento di interferenza

³⁸ Per la prima ipotesi v. ML 30, p. 66; Herrmann, *Teos und Abdera* cit., pp. 24-26; per la seconda A.J. Graham, 'Adopted Teians': a Passage in the New Inscription of Public Imprecations from Teos, "JHS" 111 (1991), p. 177, seguito da D'Alessio, *Immigrati a Teo* cit., p. 79.

³⁹ Cfr. Koerner, *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., pp. 305-306.

⁴⁰ Herrmann, *Teos und Abdera* cit., pp. 18-21, che così integra ML 30, B, ll. 3-8: ὄστις Τητίων <τ>[ὠι ξ]υνωῖ ἢ αἰσυ[μ]νήτη<ν> [ἰσταί]η ἢ ἐπανισταίτο <ἐπ> αἰ[συμ]νητήι ἀπόλλυσθαι καὶ αὐτὸν καὶ τὸ γένος τὸ κένο. Su queste linee del documento v. anche R. Merkelbach, *Zu dem neuen Text aus Teos*, "ZPE" 46 (1982), p. 213.

⁴¹ Koerner, *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., pp. 298-300.

⁴² In tal senso Herrmann, *Teos und Abdera* cit., p. 24; D.M. Lewis, *On the New Text of Teos*, "ZPE" 47 (1982), pp. 71-72; Id., *The Political Background of Democritus*, in 'Owls to Athens'. *Essays on Classical Subjects Presented to Sir Kenneth Dover* (ed. E.M. Craik), Oxford 1990, pp. 152-153.

nelle dinamiche del libero svolgimento della vita politica della città. Si dirà che la differenza è soltanto di sfumature ma si tratterebbe, a mio avviso, di una sfumatura di significato non trascurabile. Rilevo comunque che anche a Teo l'*aisymnetes* ricorre, seppure come una sorta di fantasma da esorcizzare, in un contesto di divisioni interne e di potenziale *stasis*.

Giungiamo così all'ultima testimonianza da esaminare che per carattere e per cronologia si colloca su un piano diverso, e un po' eccentrico, rispetto a quelle fin qui considerate. Nel VII libro della sua *Periegesi* Pausania descrive con ricchezza di dettagli le modalità dei riti comuni in onore di *Artemis Triklaria* e di *Dionysos Aisymnetes* a Patrai in Acaia (7,18,11-20,2; cfr. anche 21,6). L'epiclesi di *Aisymnetes*, riferita ad una divinità, costituisce pressoché un *unicum*⁴³ e da ciò deriva l'interesse per questo culto che, fondando l'ordine "normale" dell'esistenza nella città, faceva oltretutto di *Artemis Triklaria* e di *Dionysos Aisymnetes* le divinità poliadi di Patrai⁴⁴. Probabilmente per semplice casuale coincidenza, al culto dell'*Aisymnetes* era inoltre addetto un collegio di nove uomini e nove donne, scelti κατ' ἄξιωμα (Paus. 7,20,1), tanti quanti – si ricorderà – erano gli αἰσσυμηῆται nell'VIII libro dell'*Odissea* (258-259). Le celebrazioni festive di cui narra Pausania, anche per il fatto stesso di avere origine dalla fusione di due culti, erano complesse e articolate e hanno dato luogo a divergenze interpretative anche notevoli⁴⁵. Vi è tuttavia ampio consenso tra gli studiosi sul fatto che la festa fosse intesa da un lato a

⁴³ Cfr. tuttavia Call. fr. 238 Pfeiffer, l. 10, dove, secondo D'Alessio, *Callimaco*, I: *Inni, Epigrammi, Ecalle*, Milano 1996, p. 285 n. 18, αἰσσυμηῆτις, il femminile di *aisymnetes*, ricorrerebbe – il frammento è fortemente lacunoso – in relazione ad Atena (nello stesso senso A.S. Hollis, *Callimachus. Hecale*, Oxford 1990, p. 154); v. anche LSJ, *Revised Supplement*, Oxford 1996, s.v. αἰσσυμηῆτις, p. 12.

⁴⁴ M. Massenzio, *La festa di Artemis Triklaria e di Dionysos Aisymnetes a Patrai*, "SMSR" 39 (1968), pp. 119 e 123-124. Sull'antichità dei culti nei quali risulta associata la coppia Artemide-Dioniso v. G.A. Privitera, *Dioniso in Omero e nella poesia greca arcaica*, Roma 1970, pp. 29-34, in part. 33-34.

⁴⁵ Sul culto di *Artemis Triklaria* e di *Dionysos Aisymnetes* si vedano, tra i lavori recenti, dopo il fondamentale studio di Massenzio, *La festa* cit., e D. Hegyi, *Der Kult des Dionysos Aisymnetes in Patrae*, "AAntHung" 16 (1968), pp. 99-103, J. Redfield, *From Sex to Politics. The Rites of Artemis Triklaria and Dionysos Aisymnetes at Patras, in Before Sexuality. The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World* (edd. D.M. Halperin-J.J. Winkler-F.I. Zeitlin), Princeton 1990, pp. 115-134; M.L. Zunino, *Del buon uso del sacrificio*, "QS" 40 (1994), pp. 33-40; P. Bonnechere, *Le sacrifice humain en Grèce ancienne*, "Kernos" Suppl. 3 (1994), pp. 55-62; M. Osanna, *Santuari e culti dell'Acaia antica*, Napoli 1996, pp. 104-106 e, soprattutto, 131-150; e G. Baudy, *Ackerbau und Initiation. Der Kult der Artemis Triklaria und des Dionysos Aisymnetes in Patrai*, in *Ansichten griechischer Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert* (ed. F. Graf), Stuttgart-Leipzig 1998, pp. 143-167. Sul passo di Pausania cfr. ora anche i commenti di (M. Casevitz-) Y. Lafond, *Pausanias. Description de la Grèce*, Paris 2000, pp. 171-180 e 190; e M. Moggi-M. Osanna, *Pausania. Guida della Grecia*, VII, Milano 2000, pp. 290-296.

riattualizzare la nascita della città e le sue origini dal sinecismo di tre villaggi (da cui l'epiteto *Triklaria* attribuito ad Artemide), dall'altro a rinnovare e realizzare, attraverso una serie di riti iniziatici, l'ordinato svolgersi dell'esistenza nella comunità. Il culto di *Artemis Triklaria* e *Dionysos Aisymnetes* si configura quindi come culto "politico" per eccellenza e fondamentale appare in questo contesto proprio il ruolo dell'*Aisymnetes*. Dioniso è infatti il dio che nel mito, dopo una grave colpa di *asebeia* e il conseguente obbligo imposto alla comunità dall'oracolo delfico di compiere annualmente sacrifici umani ad Artemide, restaura nuovamente l'ordine nella città trasferendo il sacrificio sul piano della *mimesis* rituale. Come è stato di recente opportunamente osservato, "come epiclesi divina, propria unicamente al Dioniso patreese, il termine [*scil. Αἰσυμνήτης*] sembra testimoniare una vocazione 'arbitrale' del dio il cui 'avvento' determina un nuovo equilibrio nei rapporti tra uomini e dei"⁴⁶. L'*aisymnetes* viene così ancora una volta riportato all'esperienza dello squilibrio e del conflitto rispetto al quale esso ha funzione di "mediazione" e ne risulta pertanto un'immagine nuovamente coerente con quella fin qui delineatasi sulla base dell'analisi delle altre testimonianze.

Il nostro argomento si è fin qui sviluppato faticosamente e in modo frammentario, come era inevitabile considerata la discontinuità, nello spazio e nel tempo, della documentazione disponibile. Diventa pertanto utile cercare di enucleare gli elementi comuni emersi dall'indagine per verificare se è possibile ottenere da essi un quadro omogeneo. Il primo punto è che, coerentemente con il carattere degli *aisymnetai*, δῆμοι, di Hom. *Od.* 8,258-259, l'*aisymneteia* ci si presenta come una istituzione pertinente alla *polis* nella sua dimensione *pubblica*⁴⁷.

Il secondo è che essa, come del resto indicato da Aristotele, era, intesa nella sua specificità primitiva, veramente un'istituzione dell'arcaismo greco. Dalla seconda metà del V sec. αἰσυμνήται sono soltanto attestati con funzioni di magistrati ordinari, a Mileto e a Nasso come eponimi, a Megara e nelle sue colonie come "prítani" (o come "presidenti" dei prítani) sul modello ateniese, e da quel momento sembra perdersi la memoria delle loro originarie competenze.

Contestuale a questo fenomeno – e questo è il nostro terzo elemento – sembra essere anche un mutamento nello statuto dell'αἰσυμνήτης, che nella (probabilmente) democratica Teo, già nei primi decenni del V sec., diventa, come si è visto, un personaggio indesiderabile, e di fatto scompare poi quasi del tutto dalla documentazione.

⁴⁶ Zunino, *Del buon uso* cit., p. 51 n. 15.

⁴⁷ Oltre alle fonti fin qui considerate cfr. Eur. *Med.* 19: αἰσυμνῶ χθονός (detto di Creonte, re di Corinto; cfr. lo scolio *ad loc.*: αἰσυμνῶ, ἡγείται καὶ ἄρχει); Call. fr. 102 e 192 (Pfeiffer), l. 6, dove il verbo αἰσυμνάω è spiegato nelle relative *diegeseis* con ἄρχειν. L'unica eccezione è costituita da Theocr. 25, l. 48: qui αἰσυμνήτης deve essere interpretato come sinonimo di ἐπιμελητής ad indicare un "fattore", "amministratore" di un'ampia tenuta; cfr. A.S.F. Gow, *Theocritus*, II, Cambridge 1952, p. 447.

L'ultimo punto riguarda infine le origini dell'istituzione e la sua primitiva natura. Sotto questo profilo, mi sembra si possano individuare delle costanti nelle poche testimonianze di cui disponiamo: quella funzione "arbitrale" riscontrabile nell'VIII libro dell'*Odissea* si ritrova infatti anche a Selinunte, a Teo, nella Mitilene di Pittaco e Alceo se veramente Aristotele aveva trovato il termine attestato in relazione al primo personaggio (v. *supra*) e, su un piano diverso, quello del mito, nell'*aition* relativo al culto comune di *Artemis Triklaria* e *Dionysos Aisymnetes* a Patrai. Appare in particolare che l'*aisymnetes* ricorre costantemente in rapporto a situazioni di squilibrio e di conflitto, in altri termini di *stasis*, potenziale o reale, e che le sue competenze, là dove se ne può cogliere il tratto caratteristico, si pongono soprattutto in relazione alla sfera del diritto e della giurisdizione (Selinunte, Mileto). Non è forse, a questo proposito, privo di significato il fatto che Dionigi di Alicarnasso considerasse *aisymnetes* il termine greco più adatto a rendere il latino *dictator*, il cui nome, secondo l'autore delle *Antiquitates Romanae*, si giustificava διὰ τὴν ἐξουσίαν τοῦ κελεύειν ὅτι θέλοι, καὶ τάττειν τὰ δίκαια τε καὶ τὰ καλὰ τοῖς ἄλλοις (5,73,2-3; cfr. Call. fr. 192 Pfeiffer, l. 6: οὐ δίκαι[α] δ' αἰσυμνέων).

Alla luce di queste conclusioni può risultare allora di un certo interesse riproporre la questione dell'etimologia del termine αἰσυμνήτης. So che le analisi di tipo etimologico vengono oggi considerate con scetticismo e con sospetto, ma credo che valga nondimeno la pena di esporsi al rischio perché, se correttamente risolta, tale questione può forse gettare uno spiraglio di luce sulla preistoria del diritto greco illuminandone, in maniera inaspettata, una delle istituzioni con il tempo, e soprattutto con l'introduzione della scrittura, poi scomparse.

Va detto che già gli antichi, che si sono occupati di questo termine soprattutto in rapporto ai due passi omerici (cfr. schol. T *Il.* 24,347; B E Q *Od.* 8,258; *Et. Magn.* s.vv. αἰσυμνήται e αἰσυμνήτης; Eust., *Comm. ad Hom. Il.* 1353, l. 49 ss.; *ad Hom. Od.* 1594, l. 62 ss.), si trovavano in imbarazzo dovendo spiegarne il significato e che le soluzioni da essi proposte, che connettono in generale αἰσυμνήτης con αἶσα, "parte, porzione, spettanza"⁴⁸ e con il verbo νέμω (o, in alternativa, la radice μνα-), "colui che attribuisce – o ricorda – (a ciascuno) la sua parte", non vanno generalmente al di là di ciò che P. Chantraine ha definito "étymologie populaire"⁴⁹.

Gli studiosi moderni si sono invece trovati nella condizione di dovere soprattutto spiegare un fenomeno linguistico, il fatto cioè che il termine αἰσυμνήτης risulta quasi esclusivamente attestato in due ambiti geografici, quello di Megara e delle sue colonie da un lato, e la Ionia dall'altro, e che nel primo esso ricorre con regolarità

⁴⁸ U. Bianchi, ΔΙΟΣ ΑΙΣΑ. *Destino, uomini e divinità nelle teogonie e nel culto dei Greci*, Roma 1953, pp. 1-8.

⁴⁹ P. Chantraine, *La formation des noms en grec ancien*, Paris 1933, p. 216; Id., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris 1968-1980 (rist. 1983), s.v. αἰσυμνάω, p. 40.

nella variante αἰσιμνάτας, con un *iota* al posto dell'*upsilon* tipico della "forma" ionica. Il Solmsen⁵⁰, in un ampio e approfondito studio, ha sostenuto di conseguenza che la forma primaria, più antica, di origine pre-dorica, sarebbe quella attestata a Megara, cioè *aisimnatas*, derivante da αἶσα per il tramite di αἴσιμος, *αἰσίμων e *αἴσιμος, e che da Megara il termine sarebbe, al tempo delle migrazioni, giunto in Ionia dove, per un fenomeno di assimilazione al suono labiale seguente, esso avrebbe assunto la forma storicamente attestata con maggior frequenza⁵¹. Tale spiegazione, nel suo complesso piuttosto macchinosa, deve peraltro postulare una serie di passaggi non direttamente attestati e, d'altra parte, il suffisso -μνο- è propriamente un suffisso participiale e non si vede come in linea di principio esso possa dare luogo a formazioni derivate da αἶσα⁵².

Si è creduto pertanto di poter opporre a questa teoria un'ipotesi alternativa secondo la quale bisognerebbe attribuire ad *aisymnetes* un'origine non greca, anatolica – "formation asianique" nelle parole dello Chantraine – e questo in virtù del suffisso -umn- che esprimerebbe "origine", "provenienza"⁵³: l'αἰσιμνήτης sarebbe allora "colui che discende (o viene) dal dio (*ais*; cfr. Hesych. s.v. αἰσοῖ)"⁵⁴. Tale ipotesi, di per sé in termini generali poco plausibile, non è tuttavia esente da difficoltà anche sul piano dell'analisi puntuale: da un lato risulta infatti, a mio giudizio, sempre poco agevole spiegare storicamente come un termine e un'istituzione di origine anatolica fossero in epoca arcaica giunti dall'Asia Minore attraverso Megara fino a Selinunte; dall'altro – e questo argomento ha un peso ben maggiore – il suffisso -umn-, con ogni probabilità di origine pre-indoeuropea, designa in generale nelle lingue anatoliche *origine da un luogo* (ad es. *Hattusumnes*, "gli abitanti di Hattusa") e non sembra quindi adatto ad esprimere l'idea della discendenza o della provenienza divina.

Di fronte a questa situazione di aporia negli ultimi decenni il dibattito non ha, per quanto mi risulta, fatto registrare significativi progressi. In considerazione della labilità e sostanziale indimostrabilità della teoria di un'origine orientale, sembra tuttavia avere tacitamente preso piede l'opinione che il termine αἰσιμνήτης debba

⁵⁰ Solmsen, *Beiträge zur griechischen Wortforschung* cit., pp. 36-93, seguito da E. Fraenkel, *Geschichte der griechischen Nomina agentis auf -τήρ, τωρ, τής (-τ-)*, Straßburg 1910, I, pp. 172-173; v. anche H. Frisk, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1954-1970, s.v. αἰσιμνάω, p. 46.

⁵¹ Cfr. tuttavia riguardo a quest'ultimo punto le riserve espresse da E. Schwyzer, *Griechische Grammatik*, I, München 1953, p. 275.

⁵² Chantraine, *La formation* cit., pp. 214-216; Id., *Dictionnaire* cit., p. 40.

⁵³ E. Benveniste, *Notes étrusques*, "SE" 7 (1933), pp. 252-258; W. Brandenstein, *Kleinasiatische Ursprachen*, "RE" Suppl. 6 (1935), col. 173; A. Kammenhuber, *Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch*, in *Alt Kleinasiatische Sprachen* (Handbuch der Orientalistik I.2.1-2.1), Leiden-Köln 1969, pp. 268-269.

⁵⁴ Benveniste, *Notes étrusques* cit., p. 255; G. Pugliese Carratelli, *Note di storia greca arcaica*, "RAN" 21 (1941), pp. 295-308, in part. 300-303; cfr. anche A. von Blumenthal, *Hesychstudien*, Stuttgart 1930, p. 33.

necessariamente essere spiegabile in termini di un'etimologia greca e, per quanto non mi pare che questa ipotesi sia mai stata sistematicamente argomentata⁵⁵, si è fatto in particolare valere il rapporto, oltre che con αἶσα – quest'ultimo dopo lo studio del Solmsen pare tutto sommato assodato⁵⁶ –, con la radice μυα- e con l'idea del "ricordare"⁵⁷. Tale etimologia ha oltretutto acquisito ancora maggiore plausibilità dopo la pubblicazione del documento cretese per lo scriba Spensithios cui, come è ben noto, era affidato il compito di ποιινικάζεν τε καὶ μυαμονεύφεν per la città "le cose pubbliche, tanto quelle divine che quelle umane"⁵⁸: l'αἰσυμνήτης verrebbe infatti in tal modo ad affiancarsi alla schiera di quei personaggi pubblici, spesso di grande prestigio, che prima – ma, come ben evidenziato da R. Thomas⁵⁹, non soltanto prima – dell'introduzione e della diffusione della scrittura, avevano all'interno della comunità la funzione di "ricordare" e le cui responsabilità e la cui area di competenza sembrano essersi focalizzate soprattutto in ambito giudiziario⁶⁰.

Pur non escludendo questa ipotesi, che rimane a mio giudizio suggestiva e degna di interesse, vorrei tuttavia esplorare un'ulteriore possibilità, e cioè che il termine αἰσυμνήτης debba essere messo in rapporto con il verbo ὑμέω, "cantare". Questa proposta di esegesi non è a dire il vero del tutto nuova: essa si ritrova già nella lessicografia antica (*Et. Magn.*, s.v. αἰσυμνητήρ; *Eust. Comm. ad Hom. Od.* 1595, l. 1 ss.) ed è stata di quando in quando prospettata anche dai moderni⁶¹. L'*aisymnetes*

⁵⁵ Una parziale eccezione è rappresentata da G. Curtius, *Grundzüge der griechischen Etymologie*, II, Leipzig 1862, p. 289.

⁵⁶ Cfr. Bianchi, ΔΙΟΣ ΑΙΣΑ cit., pp. 3-6.

⁵⁷ Significativi esempi sono rappresentati da L.H. Jeffery, *The Local Scripts of Archaic Greece*, Oxford 1961 (1990²), p. 20; A. Mannzmann, Αἰσυμνήται, in *Der Kleine Pauly*, I, Stuttgart 1964, p. 200; R. Thomas, *Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law*, "BICS" 40 (1995), pp. 66-67 (rist. in *Greek Law in its Political Setting* [edd. L. Foxhall-A.D.E. Lewis], Oxford 1996, pp. 19-20); P.J. Rhodes, *Aisymnetes*, in *Der Neue Pauly*, I, Stuttgart-Weimar 1996, p. 365.

⁵⁸ L.H. Jeffery-A. Morpurgo Davies, Ποινικιστάς and ποιινικάζεν: *B.M. 1969.4-2.1, a New Archaic Inscription from Crete*, "Kadmos" 9 (1970), pp. 118-154 (*SEG* 27,631); H. Van Effenterre-F. Ruzé, *Nomima*, I cit., nr. 22, pp. 102-107.

⁵⁹ Thomas, *Written in Stone?* cit., pp. 66-71 (= 19-25).

⁶⁰ Thomas, *loc. cit.* Sul caso, apparentemente parallelo, dei tesmoteti ateniesi cfr. M. Gagarin, *The Thesmothetai and the Earliest Athenian Tyranny Law*, "TAPhA" 111 (1981), pp. 71-77; N. Robertson, recens. a Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley-Los Angeles-London 1986, "Phoenix" 43 (1989), pp. 264-265; Ruzé, *Aux débuts de l'écriture: le pouvoir de l'écrit dans la cité*, in *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne* (ed. M. Detienne), Lille 1988, pp. 82-89. Un ulteriore significativo esempio in proposito è offerto da *SEG* 30,380, il regolamento di Tirinto (fine del VII sec.) relativo ai *platiwoinoi*, in cui, per quanto è dato capire da questo oscuro testo, è fatto obbligo, in alcune occasioni, allo *hieromnamon* di riscuotere certe multe (su questo documento cfr. anche Koerner, *Inscriftliche Gesetzestexte* cit., nr. 31, pp. 87-93; Van Effenterre-Ruzé, *Nomima*, I cit., nr. 78, pp. 294-299).

⁶¹ E. Döderlein, *Homerisches Glossarium*, I, Erlangen 1850, pp. 113-114; S. Luria, *Kureten, Molpen, Aisymneten*, "AArchHung" 11 (1963), pp. 35-36.

diverrebbe in tal caso “colui che dichiara cantando l’αἶσα di ciascuno”. L’ipotesi, che non presenterebbe insormontabili difficoltà sul piano linguistico⁶², viene a giustificarsi molto bene alla luce di quella funzione “arbitrale” che, sulla base dell’esame della documentazione, abbiamo individuato come il tratto distintivo dell’azione degli *aisymnetai*. Non va dimenticato inoltre che i μολποῖ milesî, il cui *aisymnetes* era anche l’eponimo annuale della *polis*, vengono nella tradizione

⁶² Sul termine ὕμνος, che indica sin dalle origini un “canto” senza alcun necessario rapporto specifico con la sfera del culto, v. F. Càssola, *Inni omerici*, Milano 1975, pp. IX-XII (diversamente, Chantraine, *Dictionnaire* cit., s.v., p. 1156; e M. Durante, *Sulla preistoria della tradizione poetica greca*, II, Roma 1976, pp. 155-156). Mi sembra che, sul piano linguistico, alla spiegazione etimologica qui proposta possano essere fondamentalmente mosse due obiezioni. La prima riguarda la posizione dell’accento nel parossitono αἰσϋμνήτης di fronte all’ossitono ὕμνητής/ὕμνητήρ. Ciò non costituisce tuttavia una difficoltà bensì piuttosto un elemento a favore dell’ipotesi che *aisymnetes* fosse in origine un composto: nella famiglia dei nomi greci in -της i composti si caratterizzano infatti per il fatto di essere di norma parossitoni (Fraenkel, *Geschichte der griechischen Nomina agentis*, I cit.; e II, Straßburg 1912, *passim*; Chantraine, *La formation* cit., pp. 310-320, in part. 320). Viceversa, il Fraenkel, partendo dal presupposto che αἰσϋμνήτης derivasse dal verbo semplice – non composto – αἰσϋνάω (*Geschichte* cit., I, pp. 20 e 172-173), si trovava nella necessità di dover spiegare per quale ragione, contro la regola, il sostantivo *non* fosse ossitono (e di dover quindi stabilire un parallelo quanto mai arbitrario con κυβερνήτης) (I, p. 139; II, p. 214). La seconda può essere formulata nei seguenti termini: αἰσϋμνήτης e ὕμνέω non possono avere nulla in comune perché, mentre il secondo è un verbo denominativo in -εω, il primo derivava da un verbo uscente in -αω. Questa obiezione è certamente più grave della prima ma è anch’essa, a mio giudizio, superabile. Nulla infatti vieta di considerare la forma αἰσϋνάω come una forma secondaria, forse sorta, partendo dal sostantivo, quando la consapevolezza dell’originario rapporto con ὕμνέω si era ormai generalmente perduta. Se si fa infatti eccezione per *Milet* I,3, nr. 122, l. 1 (οἶδε μολπῶν ἠϋϋμνησαν), testo dal quale nessuna conclusione è possibile, la prima attestazione del verbo αἰσϋνάω, per quanto mi risulta, è in Eur. *Med.* 19: αἰσϋμνῆ χθονός (v. anche Call. fr. 102 Pfeiffer: ἠϋϋμνας Ἐφέσου). Mi pare peraltro importante sottolineare che l’ipotizzabile forma originaria αἰσϋμνέω era con buona probabilità ancora nota a Callimaco: cfr. fr. 192, ll. 6-7: δίκαιος ὁ [Ζε]ύς, οὐ δίκαι[α] δ’ αἰϋμνέων τῶν ἐρπετῶν [μ]ὲν ἐξέκοψε τὸ φθέ[γμα]. Se il passo callimacheo è stato ricostruito correttamente (si veda in proposito l’apparato critico in R. Pfeiffer, *Callimachus*, I, Oxford 1949, p. 173, *ad loc.*), tale testimonianza diviene anzi a mio giudizio dirimente, venendo a confermare in maniera decisiva l’ipotesi avanzata nel testo. Un ulteriore elemento in questo senso è inoltre fornito dall’idionimo Αἴϋσϋμνος, significativamente attestato, in relazione ad uno degli ἠγεμόνες dei Danai, già in Omero (*Il.* 11,303; cfr. anche Paus. 1,43,3). La variante “dorica”, megarese, αἰϋμνάτας, potrebbe allora essere spiegata con un fenomeno fonetico inverso a quello ipotizzato dal Solmsen, con il fatto cioè che l’*upsilon* di αἰϋμνήτης era pronunciato *ü* ed era pertanto facilmente assimilabile al suono *i* (così Chantraine, *Dictionnaire* cit., p. 40; questa possibilità è ammessa, contro la ricostruzione del Solmsen, anche da Fraenkel, *loc. cit.*); si noti del resto che il *bouleuterion* megarese portava, secondo Pausania (1,43,3), il nome di Αἰϋμνιον.

lessicografica innanzitutto caratterizzati come “cantori” (Hesych. s.v. *μολπός· ᾠδός, ὕμνωδός, ποιητής*) e che è proprio nel canto del peana che si concretizzano alcuni dei loro obblighi in *Milet* I.3, nr. 133.

Se tale proposta coglie nel segno, o è quanto meno difendibile, l’acquisizione che ne deriva non è di piccolo significato. Non è in questa sede necessario ripercorrere i termini della discussione, centrale nell’ambito del dibattito oggi di grande momento sulle forme del rapporto tra oralità e scrittura, che negli ultimi decenni ha diviso chi sostiene che “l’esistenza di un patrimonio di norme giuridiche trasmesso oralmente costituisce una *condicio sine qua non* per la precoce fissazione di un codice di leggi scritte”⁶³ e quanti, oggi ben più numerosi, ritengono invece che la legge per essere tale deve essere necessariamente scritta e si distingue perciò qualitativamente in modo netto rispetto alle regole consuetudinarie⁶⁴; e, inoltre, che le più antiche leggi trasmesse dalla tradizione, lungi dal costituire parte di più ampie codificazioni, erano soltanto provvedimenti isolati di carattere specifico, volti a risolvere acuti problemi, nuovamente specifici, che rischiavano di divenire fonte di pericolose tensioni all’interno delle singole comunità⁶⁵. E’ superfluo anche soffermarsi nuovamente su quel complesso, più volte studiato, di testimonianze, per lo più tarde ma anche del tutto coerenti, che la tradizione ci ha conservato sull’uso di cantare le leggi nella greco arcaica, sia che ciò debba intendersi estensivamente con riferimento alla memorizzazione, diffusione e trasmissione delle leggi vere e proprie⁶⁶ o, più limitatamente, soltanto in relazione alle regole generali, ai principi

⁶³ G. Camassa, *Leggi orali e leggi scritte. I legislatori*, in *I Greci. Storia, cultura, arte, società* (ed. S. Settis), II.1, Torino 1996, pp. 560-576 (la citazione da p. 565); e, dello stesso autore, *Aux origines de la codification écrite des lois en Grèce*, in *Les savoirs* cit., pp. 130-155; v. anche, nello stesso senso, Thomas, *Written in Stone?* cit., in part. pp. 62-64 (= 14-16), e, in precedenza, Jeffery, *Archaic Greece*, London 1976, pp. 42-44.

⁶⁴ Gagarin, *Early Greek Law* cit., pp. 8-12, in part. 10, seguito da J.-M. Bertrand, *De l’écriture à l’oralité*, Paris 1999, pp. 55-63. Si vedano peraltro le critiche mosse alle tesi di Gagarin da E. Cantarella, *Tra diritto e prediritto: un problema aperto*, “DHA” 13 (1987), pp. 149-160.

⁶⁵ Si vedano soprattutto i lavori di K.-J. Hölkenskamp, *Written Law in Archaic Greece*, “PCPhS” 38 (1992), pp. 87-117; *Arbitrators, Lawgivers and the ‘Codification of Law’ in Archaic Greece*, “Metis” 7 (1992) [1995], pp. 49-81; *Schiedsrichter, Gesetzgeber* cit.; *(In-)schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes im archaischen und klassischen Griechenland*, “ZPE” 132 (2000), pp. 73-96; Gehrke, *Gesetz und Konflikt. Überlegungen zur frühen Polis*, in *Colloquium aus Anlaß des 80. Geburtstages von Alfred Heuss* (ed. J. Bleicken), Kallmünz 1993, pp. 49-67; e J. Whitley, *Literacy and Law-Making. The Case of Archaic Greece*, in *Archaic Greece. New Approaches and New Evidence* cit., pp. 311-331. Contro tale impostazione cfr. peraltro R. Osborne, *Law and Laws. How Do We Join up the Dots?*, in *The Development of the Polis in Archaic Greece* (edd. L.G. Mitchell-P.J. Rhodes), London-New York 1997, pp. 74-82.

⁶⁶ Oltre ai lavori citati alla n. 63, cfr. L. Piccirilli, “*Nomoi*” cantati e “*nomoi*” scritti, “CCC” 2 (1981), pp. 7-14. Su Hermipp. fr. 88 Wehrli (= 1026 F 5) si veda ora il

normativi fondamentali cui i *nomoi* erano ispirati⁶⁷. Vale tuttavia la pena di sottolineare come la figura dell'αἰσυμνήτης quale è emersa *nella sua natura e funzione originaria* dalla nostra analisi viene significativamente a inserirsi nell'ambito di tale tradizione e che essa potrebbe in tal modo portare un nuovo contributo al dibattito su un problema – quello del passaggio dal diritto consuetudinario alle legislazioni scritte⁶⁸ – che, per riprendere un invito a suo tempo formulato da E. Cantarella⁶⁹, è importante e legittimo considerare ancora “aperto”.

commento di J. Bollansée, *FGrHist*, IVA.3, Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 134-138. Cfr. tuttavia Bertrand, *De l'écriture à l'oralité* cit., pp. 98-100.

⁶⁷ In tal senso v. ora Ruzé, *La loi et le chant*, in Τέχνα. *Techniques et sociétés en Méditerranée. Hommage à Marie-Claire Amouretti* (edd. J.-P. Brun-Ph. Jockey), Paris 2001, pp. 709-720.

⁶⁸ Su questo tema, per un'importante discussione critica dei problemi, v. Maffi, *La consuetudine nella Grecia arcaica e classica*, in *La coutume* (Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 51), I, Bruxelles 1990, pp. 71-77.

⁶⁹ Cantarella, *Tra diritto e prediritto* cit.